



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 28 del 25 novembre 1991

Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione

(B.U.R. Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1 **(Autorizzazione)**

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi all' interno del singolo insediamento produttivo di origine si intende autorizzato ove soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) sia esclusivamente limitato ai rifiuti decadenti dai cicli produttivi dell' insediamento stesso;
 - b) non riguardi residui contenuti policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli e policlorotrifenili;
 - c) non superi il quantitativo complessivo, in fase di accumulo, di 10 mc e di una movimentazione annuale di 20 mc;
 - d) sia interessato da movimentazione almeno semestrale dei rifiuti ammassati ovvero, almeno annuale, qualora i quantitativi complessivamente prodotti non risultino superiori a 2 mc anno.
2. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al primo comma dovrà essere realizzato per tipi omogenei ed in luogo custodito e coperto, all' uopo destinato, strutturato nel rispetto delle



Gestione-Rifiuti.it

disposizioni generali richiamate al punto 4.1.1 e successivi della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all' art. 5 del dpr 10 settembre 1982, n. 915.

3. Sono fatte salve, per le fattispecie di cui alla lett. b) e per quelle comunque non riconducibili alle lettere c) e d), del primo comma, le procedure di cui all' art. 16 dello stesso dpr 10 settembre 1982, n. 915.

ARTICOLO 2

(Adempimenti dei soggetti autorizzati)

1. Il titolare dell' impianto di stoccaggio provvisorio, autorizzato ai sensi dell' art. 1, è tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente la tipologia e le quantità dei rifiuti tossici e nocivi prodotti, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ovvero della data di formazione di nuovi rifiuti.

2. Sono comunque fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui al combinato disposto dell' art. 19 del dpr 915/ 82 e dell' art. 8, comma terzo, del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3, e della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, secondo le modalità del decreto ministeriale 26 aprile 1989.

ARTICOLO 3

(Esonero dalla prestazione di garanzia fidejussoria)

1. All' autorizzazione di cui all' art. 1 della presente legge non si applicano le disposizioni contenute nell' art° 7, comma quarto, lett. f), della lr 7 giugno 1980, n. 94, modificata dall' art. 2 della lr 10 settembre 1984, n. 54.

ARTICOLO 4

(Controlli)

1. Al controllo degli impianti di stoccaggio provvisorio di cui all' art. 1 sono preposte le province che possono avvalersi dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonchè dei servizi e presidi multizonali di cui all' art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno le province devono relazione al competente assessorato della giunta regionale sulle risultanze dei controlli effettuati ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 5

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, nel caso di mancato adempimento di cui al primo comma dell' art. 2 della presente legge si applica la sanzione prevista dall' art. 29, primo comma, lett° a) della lr 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 6

(Norma transitoria)

1. Agli adempimenti di cui all' art. 2, primo comma, sono tenuti anche i titolari di stoccaggio provvisorio, di cui all' art. 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già inoltrato istanza ai sensi dell' art. 16 del dpr 915/ 82.

ARTICOLO 7

(Clausola d' urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 25 novembre 1991

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. 23002/ 2630).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

